

COMUNE DI VENAROTTA

(Prov. Di Ascoli Piceno)

REP. N.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURA COMUNALE DA ADIBIRE A PUNTO PRELIEVI

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno (.....) del mese di, presso la Residenza

Municipale di Venarotta, nell'Ufficio di Segreteria comunale, sono presenti: =====

- in nome e per conto del **Comune di Venarotta**, con sede in Venarotta, Via Euste Nardi, n. 39, in

seguito per brevità denominato "Comune" o "Concedente", C.F. 80004310449; P.I. 00357520444 la

Sig.ra **BONI Antonietta**, nata a Venarotta, il 27.01.1963, domiciliata per la carica presso la sede

comunale, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Istituzionali;=====

-- in nome e per conto dell'**ASUR Marche Area Vasta n. 5**, con sede in Ascoli Piceno, Via degli Iris, n.

1, in seguito per brevità denominato "Concessionario", C.F. 02175860424, l'Avv. Giulietta Capocasa,

nata a, il, in qualità di Direttore di Area Vasta, domiciliata per la carica

presso la sede dell'Area Vasta.

Le parti, richiamato il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del

08.10.2015, in forza di Delibera di Giunta n. 159 del 24.11.2015, di Determinazione del Responsabile

dell'Area Amministrativa n. 53 del 25.11.2015, della Determina del Direttore dell'area Vasta 5 n.

..... del di approvazione dello schema di convenzione, convengono quanto

segue: =====

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il Comune, come sopra rappresentato, concede all'ASUR Marche Area Vasta 5, come sopra

generalizzata, l'utilizzo dei locali della struttura comunale "ex Casa Albergo Anziani" distinta

catastalmente al foglio 17 part. 642 sub 4, sita in Venarotta, Via Papa Giovanni Paolo II^ n. 7, in uso

continuativo, per il periodo di anni 3 (tre) decorrenti da oggi, da adibire a punto prelievi.=====

La concessione dei locali avviene, per disposizione della Giunta (cfr. delibera n. 159 del 24.11.2015), a titolo gratuito, alle seguenti condizioni:=====

- Tale ambulatorio dovrà essere condiviso con il Dott. Paolini Italo, che lo utilizzerà per n. 5 (cinque) giorni a settimana (i giorni e gli orari saranno concordati dai concessionari medesimi) quale ambulatorio di medicina generale.=====

- A carico dell'Amministrazione rimarrà il pagamento delle utenze e le opere di manutenzione straordinaria; =====

- A carico dei concessionari che usufruiscono degli ambulatori restano le operazioni di pulizia;=====

- Il Sindaco può autorizzare l'utilizzo saltuario degli stessi ambulatori per servizi aggiuntivi per la popolazione con iniziative di prevenzione, di checkup gratuito volte alla promozione della salute;==

- L'Amministrazione comunale, esonera i concessionari dalla stipula di apposita polizza assicurativa riguardante la Responsabilità civile e risarcimento danni. Resta comunque inteso che tutti i danni causati diretti e indiretti alle strutture comunali durante la concessione d'uso restano a carico dei concessionari medesimi.=====

- L'Amministrazione si riserva di poter utilizzare le strutture sopra indicate per qualsiasi iniziativa volta alla promozione della salute comunicandolo anticipatamente ai medici che usufruiscono degli ambulatori stessi e negli orari in cui non sono previste le visite ambulatoriali programmate.

Art. 2 - Scopo della concessione

La concessione in uso della struttura comunale viene rilasciata per lo svolgimento delle seguenti attività: PUNTO PRELIEVI.=====

La concessione comprende la struttura immobiliare come sopra individuata con esclusione dei beni mobili di proprietà del Dott. Paolini Italo.=====

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione ha la durata di anni 3 (tre) decorrente dalla data di sottoscrizione della presente e non

è tacitamente rinnovabile. =====

Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili

I beni, comprensivi di impianti, sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario. =====

Sarà onere del concessionario, provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi ed alla realizzazione di opere eventualmente necessarie ai fini del corretto e regolare funzionamento della struttura particolarmente per quanto attiene alla norme in materia di sicurezza ed igiene. =====

Gli stessi beni dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. =====

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare i beni in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. =====

Art. 5 – Obblighi e responsabilità del concessionario

Spettano al concessionario della struttura tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte. =====

La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, di ogni eventuale danno subito da terzi durante la conduzione dell'immobile. =====

Eventuali danni alle strutture riscontrate dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Responsabile dell'Area competente. =====

I danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Responsabile dell'Area competente, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. =====

Il Responsabile provvederà, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese. =====

Nel caso in cui il concessionario arrechi danni alle strutture e non comunichi tale situazione al Responsabile dell'Area, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino della struttura e si procederà all'esclusione

dell'inadempiente dal godimento futuro della struttura.=====

È fatto divieto di manomettere o modificare tutti gli impianti (riscaldamento, illuminazione, ecc) esistenti senza prescritta autorizzazione comunale.=====

Il concessionario è tenuto a custodire con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia e consegnarla a terzi, fatta eccezione per i propri collaboratori (sostituti, segretaria, personale pulizia). Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.=====

È fatto divieto depositare presso la struttura, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.=====

Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.=====

È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienicosanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.=====

In caso di danni riferibili al concessionario si procederà all'escussione dell'eventuale polizza assicurativa o cauzione.=====

L'uso delle strutture dovrà avvenire adoperando la massima diligenza e pertanto senza che vengano provocati danni di alcun genere. =====

Le iniziative svolte all'interno della struttura concessa dovranno inoltre rispettare le norme di pacifica convivenza con coloro che potrebbero, su autorizzazione comunale, condividere la stessa struttura nonché con coloro che potrebbero usufruire di eventuali strutture attigue e con i residenti. =====

Spetta al concessionario la vigilanza circa il corretto utilizzo delle strutture concesse. =====

E' obbligo del concessionario il rispetto della capienza massima delle strutture date in concessione, in base alla normativa in vigore (Certificati di prevenzione incendi, collaudo strutturale, ecc.).=====

Il concessionario risponde dei danni che dovessero derivare dall'aver consentito l'accesso ad un

numero di utenti superiore a quello permesso o per un utilizzo non consentito. =====

In ogni caso il concessionario è esclusivamente responsabile per ogni danno a persone o cose che dovesse verificarsi in occasione dell'uso delle strutture oggetto di concessione e comunque di tutti i danni connessi alla predetta concessione. =====

Art. 6 – Sospensione e revoca

Per ragioni di necessità o per urgenti ed indifferibili motivi il Responsabile, anche su indicazione del Sindaco potrà sospendere o revocare la concessione in qualsiasi momento, con congruo preavviso scritto e motivato. =====

L'Amministrazione comunale ha in ogni caso la facoltà di revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato, comunicato al concessionario, l'autorizzazione nei casi in cui ritenga che le iniziative programmate non rispondano alle condizioni generali o alle particolari prescrizioni d'uso. =====

L'inadempimento delle norme contenute nel regolamento, comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro delle strutture. =====

Art. 7 – Manutenzione e spese

Le spese relative alle utenze (luce, gas, acqua) sono a carico del Comune di Venarotta. =====

Le spese relative alla straordinaria manutenzione sono a carico di Venarotta. =====

Le spese relative alla pulizia dei locali, sono a carico del Concessionario. In caso di inadempimento si procederà in danno secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento comunale per la concessione in uso di strutture comunali approvato con deliberazione C.C. N. 27/2015. =====

Eventuali opere, interventi eseguiti, migliorie in generale, non danno assoluto diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo ed eventuali opere realizzate resteranno di esclusiva proprietà del Comune alla scadenza della concessione. =====

Art. 8 – Responsabilità e risarcimento dei danni

Il concessionario è civilmente responsabile per sé e per gli utenti delle strutture assegnate, a meno che

non sia in grado di denunciare, fornendo le relative prove, gli autori dei danneggiamenti. =====

Il concessionario dovrà adottare tutte le misure di sicurezza ed altri eventuali accorgimenti richiesti dalle circostanze, restando obbligato personalmente alla vigilanza e alla custodia delle cose e persone durante l'uso.=====

Tutti i danni causati diretti e indiretti alla struttura durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti all'Amministrazione comunale. =====

Il concessionario è stato esonerato dalla presentazione di garanzia/cauzione per il risarcimento dei danni, anche a terzi, in riferimento alla struttura concessa in uso, con deliberazione di G.C. n 159 del 24.11.2015, più volte richiamata. =====

Saranno ugualmente carico al concessionario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni nonché i relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito. =====

Art.9 – Concessione a soggetti terzi

Il concessionario non può concedere a terzi le strutture avute in concessione.=====

Il Sindaco può autorizzare l'utilizzo saltuario degli stessi ambulatori per servizi aggiuntivi per la popolazione con iniziative di prevenzione, di checkup gratuito volte alla promozione della salute.=====

L'amministrazione si riserva di poter utilizzare le strutture sopra indicate per qualsiasi iniziativa volta alla promozione della salute comunicandolo anticipatamente ai medici che usufruiscono degli ambulatori stessi e negli orari in cui non sono previste le visite ambulatoriali programmate.=====

Art. 10 - Accertamenti e verifiche

Il personale del Comune all'uopo autorizzato può accedere alla struttura data in concessione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza. =====

Art. 11 - Divieto di utilizzo per altre finalità

E' vietato al concessionario l'utilizzo della struttura per usi diversi da quelli per i quali è stato concesso.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno rinvio alle norme del codice civile ed del regolamento per la disciplina delle concessioni delle strutture approvato con deliberazione n. 27 del 08.10.2015, che in copia si consegna al concessionario e che costituiscono parte integrante della presente.=====

Art. 13 – Registrazione e foro competente

La presente sarà registrata in caso d'uso.=====

Ogni controversia nascente dalla presente e non bonariamente composta, sarà devoluta alla giurisdizione del foro di Ascoli Piceno.=====

Le parti sottoscrivono la presente con firma digitale.

Per il Comune

Per l'ASUR Marche Area Vasta 5

Boni Antonietta

Dott. Avv. Giulietta Capocasa